

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(PSR 2014-2020)***

Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013

Tipo di operazione 6.1.01 *‘Insedimento dei giovani agricoltori’*

**Tipo di operazione 4.1.02 *‘Ammodernamento di aziende agricole dei
giovani agricoltori’***

Bando unico regionale 2015

Deliberazione di Giunta regionale n. 864 del 6 luglio 2015

Precisazioni tecniche

1) Punto 11. del Bando unico regionale recante “Criteri per verificare l'incremento di Dimensione Economica dell'azienda”:

Premesso che il punto 11. recita:

“...omissis... Detta D.E. sarà calcolata per la situazione ex ante sulla base delle colture/allevamenti risultanti dal Piano colturale unico e consistenza zootecnica presenti al momento della domanda, per la situazione ex post in base alla situazione prevista e conseguita ad avvenuta realizzazione del PSA.

Per il calcolo dello Standard Output si fa riferimento alla metodologia illustrata dall'Allegato IV al Reg. (CE) n. 1242/2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole.

Il Piano Colturale di riferimento per il calcolo è quello presente nel fascicolo aziendale dell'Anagrafe regionale delle Aziende agricole riferito all'annata agraria in corso. ...omissis...”

si precisa che per "annata agraria in corso" deve intendersi quella in corso all'apertura del Bando e pertanto tutte le domande presentate ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 864/2015 dovranno fare riferimento alle colture attuate e dichiarate in un Piano Colturale (PC) per l'annata 2015 sulle particelle costituenti l'azienda del giovane neo insediato.

2) Punto 16 “Criteri di priorità domanda di premio” - 16.2.2 del Bando unico regionale:

In relazione alle azioni e3, e4, e5 il punteggio è attribuito per elementi che soddisfano le condizioni previste per il Tipo di operazione 4.4.1 del P.S.R. 2014-2020;

si precisa che il riferimento al Tipo di operazione 4.4.1 per quanto concerne le fasce tampone e i bacini di fitodepurazione è da intendersi relativo al Tipo di operazione 4.4.3 "Realizzazione di fasce tampone e bacini di fitodepurazione di contrasto ai nitrati”.

3) Punto 22. "Spese ammissibili" del Bando unico regionale:

Si precisa che in caso di "costruzione/ristrutturazione di immobili produttivi" ove sia attribuibile il punteggio per limitazione dell'uso di suolo di cui alla lettera 25.2. lett. f), i costi relativi all'intervento di demolizione possono essere considerati ammissibili.

4) Punto 23. "Spese non ammissibili e limitazioni specifiche" del Bando unico regionale:

Si precisa che il paragrafo non deve essere considerato esaustivo, e che gli investimenti finanziabili con il Tipo di operazione 4.1.02 dovranno comunque rispondere in via generale alle norme cogenti applicabili in materia ed essere rispondenti alle caratteristiche proprie dei beni produttivi agricoli.

A tale proposito e a titolo di esempio, si chiarisce che non sono ammissibili:

- l'acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, e art. 2, comma 3, lettera d) del D.M. 454 del 14 dicembre 2001;
- gli interventi relativi al settore dell'acquacoltura di cui al Regolamento (UE) n. 508 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;
- gli interventi riferiti all'agriturismo;
- gli interventi finalizzati alla produzione aziendale di birra, pane ed altri prodotti non ricompresi nell'Allegato I al Trattato UE;
- gli eventuali interventi di tipo accessorio ai progetti presentati, quali le quinte di verde a protezione degli edifici rurali produttivi.

Si precisa altresì che l'esclusione dell'ammissibilità degli impianti irrigui deve intendersi estesa alla realizzazione di **pozzi**, in quanto tipologia di investimento che può incidere negativamente sul corpo idrico sotterraneo interessato e pertanto soggetto alle limitazioni ed ai controlli previsti dall'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

5) Allegato 5) al Bando unico regionale - "Criteri di calcolo della dimensione economica aziendale espressa in Standard output (SO) con riferimento alle finalità previste dal Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020"

Per una migliore comprensione del paragrafo "Indicazioni e casi particolari" si ritiene opportuno fornire i seguenti ulteriori chiarimenti:

a) con riferimento alla voce del Piano Colturale "vigneto per uva da vino", si precisa che nel caso di vigneti coltivati per uva da vini DOC e IGT il valore di riferimento corretto è da considerarsi quello corrispondente alla rubrica "D04 A - vigneti per uva da vino di qualità (DOC e IGT)", dell'elenco delle produzioni standard calcolate per il 2010 - Regione Emilia-Romagna da INEA. Il riferimento alla suddetta Rubrica sarà consentito esclusivamente in relazione al possesso di superfici vitate idonee in base ai disciplinari e registrate nel fascicolo anagrafico, accompagnato dalle denunce di produzione dell'ultima campagna disponibile;

b) con riferimento alla Rubrica J 14 "Polli da carne-broilers", il valore di S.O. indicato per 100 capi - pari ad Euro 1.729, è da intendersi per 100 capi di consistenza media, ovvero quelli presenti mediamente in azienda ad ogni ciclo produttivo.

es.: capacità produttiva 50.000 capi/anno totali su 5 cicli pieno/vuoto => consistenza media capi allevati = $50.000/5 = 10.000$ capi. Calcolo S.O.: $10.000 \text{ capi}/100 \text{ capi} * 1.729 \text{ €} = 172.900 \text{ €}$

c) con riferimento ai casi di foraggi coltivati in azienda in cui sia praticato l'allevamento di erbivori identificati con le rubriche di S.O.:

J01(equini), J02, J04,J06 (bovini da latte), J03, J05, J08 (bovini da ingrasso), J09A, J09B, J10A, J10B (ovicaprini),

si precisa che tutti i foraggi prodotti riconducibili alle seguenti Rubriche di S.O. :

D12, D18A, D18B, D18D, F01, F02

sono da considerarsi reimpiegati, a prescindere dalla consistenza del patrimonio zootecnico sopra specificato.